



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma — Mercoledì, 27 agosto

Numero 204

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33, semestre L. 16, trimestre L. 9
> a domicilio ed in tutto il Regno: > 30: > 20: > 13
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): > 50: > 43: > 34

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1517).

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al
Foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Legge n. 1450 che distacca dal comune di Pellegrino Parmense le frazioni di Metti e Pozzolo e le costituisce in Comune autonomo

Regio decreto n. 1460 che proroga la convocazione della Camera dei deputati.

Decreto Luogotenenziale n. 1317 che stabilisce la retta per i militari del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari delle Associazioni della Croce Rossa italiana e dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta.

Regi decreti nn. 1431 e 1432 e Decreti Luogotenenziali numeri 1433 e 1434 riflettenti applicazione di tassa di soggiorno, approvazione di regolamento, applicazioni di tassa di famiglia.

Decreto Ministeriale che nomina il commissario governativo presso il Consorzio degli importatori di caffè.

Commissone delle prede: Sentenze nei giudizi concernenti i piroscafi Spuma (Silvio Pellico) e Ambra (Maiella).

Disposizioni diverse.

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Elenco delle opere riservate per i diritti d'autore registrate durante la 1^a e 2^a quindicina del mese di aprile 1919 — Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimento di ricevuta — Erata-corrige — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del 2 agosto 1919 (Continuazione)
— Camera dei deputati: Sedute del 2 e 3 agosto 1919 — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1450 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le frazioni di Metti e Pozzolo sono staccate dal Comune di Pellegrino Parmense e costituite in Comune autonomo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 1460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convocazione della Camera dei deputati fissata pel 28 agosto 1919, è prorogata al 3 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 1317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 674;

Ritenuta la necessità di stabilire la retta per i militari del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari delle Associazioni della Croce Rossa italiana e dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, in relazione alla spesa reale che quelle Associazioni medesime sopportano;

Visti i Nostri decreti 12 giugno 1916, n. 727, 19 ottobre 1916, n. 1375, e 25 febbraio 1917, n. 304, concernenti la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione della guerra e le predette associazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rette da corrisponderci dall'Amministrazione della guerra alle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta per il mantenimento e la cura dei militari del R. esercito ricoverati nei loro stabilimenti sanitari di medicina e chirurgia, sono stabilite nella seguente misura:

- per i sottufficiali, caporali e soldati, L. 5,50;
- per gli ufficiali subalterni, L. 7;
- per i capitani, L. 8;
- per gli ufficiali superiori e generali, L. 9,50.

A rimborso delle spese generali pel mantenimento in efficienza dei letti allestiti per ordine dell'Amministrazione militare in ciascun stabilimento di medicina e chirurgia, le dette Associazioni riceveranno una diaria fissa di L. 1 per ogni letto non occupato.

Art. 2.

Le rette di degenza per i militari tubercolosi negli Ospedali ed Istituti climatici istituiti dalla Croce Rossa italiana sono fissate, restando escluso per tali stabilimenti ogni compenso per i letti vuoti, nella seguente misura:

- per i sottufficiali, caporali e soldati, L. 6,50;
- per gli ufficiali subalterni, L. 7,50;
- per i capitani, L. 8,50;
- per gli ufficiali superiori e generali, L. 10.

Le stesse rette sono dovute per gli ufficiali ricoverati negli Istituti di rieducazione professionale istituiti dalla Croce Rossa. La retta per i sottufficiali, caporali e soldati, è invece stabilita in L. 5.

Per i militari esterni ai quali venga negli Istituti di rieducazione professionale data la refezione, sarà corrisposta la retta giornaliera di L. 2.

Art. 3.

Le rette di cui sopra saranno corrisposte alle due associazioni a decorrere dal 1° aprile 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER

Visto, Il guardasigilli: MORTARA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

- N. 1431. Regio decreto 13 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Viareggio ad applicare la tassa di soggiorno, e si approva il relativo regolamento.
- N. 1432. Regio decreto 17 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa bestiame, secondo le modificazioni deliberate dalla G. P. A. di Perugia nelle sedute 3 aprile e 12 giugno 1919, in sostituzione del regolamento, approvato con R. decreto 22 dicembre 1912.
- N. 1433. Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Duemiglia (Cremona) di applicare per il 1919 la tassa di famiglia con l'aliquota massima del 5 0/0 per i redditi superiori alle lire 15.000, giusta le deliberazioni consiliari del 12 dicembre 1918 e 6 febbraio 1919.
- N. 1434. Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Roccagloriosa (Salerno) di applicare per il biennio 1917-1918 la tassa di famiglia con l'aliquota percentuale massima di L. 1,70 e col minimo imponibile di L. 200.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1334;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. cav. uff. Luigi Paradisi capo di divisione nel Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli commerciali), è nominato commissario governativo presso il Consorzio fra gli importatori di caffè il cav. dott. Carmine Maradei ispettore presso la stessa direzione generale.

Roma, 23 agosto 1919.

Il ministro: TEDESCO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Gerolamo Biscaro — gr. uff. Francesco Mazzinghi.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscalo *Spuma* (Silvio Pellico):

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo, perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile *Spuma* (Silvio Pellico) in scaccio, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito l'avv. Berlingeri costituitosi in rappresentanza della Na-

vigazione libera triestina, Società anonima con sede in Trieste, il quale prese le seguenti conclusioni:

Piacola all'Ecc.ma Commissione, respinta ogni eventuale contraria e diversa istanza o domanda dell'on. commissario del Governo;

1.

In via principale:

a) dichiarare accertato che il piroscafo *Spuma*, sequestrato all'inizio della guerra in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, appartiene a Società triestina e in conseguenza dichiarare liberata dal sequestro la nave medesima coi relativi noli a favore della Navigazione libera triestina, ordinando che ad essa vengano consegnati e le siano corrisposti i noli coi relativi interessi dalla data del sequestro in poi;

b) emettere uguale pronuncia a riguardo del piroscafo *Moravia* essendo per altro questo stato affondato per fatto di guerra, dichiarare che spettano alla Navigazione libera triestina i noli dalla data del sequestro fino al giorno dell'affondamento coi relativi interessi, nonché l'indennità di assicurazione pure coi relativi interessi dal giorno dell'affondamento.

2.

In via subordinata, previa dichiarazione che la Società concludente ha dimostrato di essere Società di carattere, di patrimonio e di sentimenti italiani, sospendere gli atti di ripartizione dei noli mensili derivanti dall'esercizio delle navi in oggetto e a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, disporre d'informare il Governo del Re delle sue constatazioni per le ulteriori deliberazioni del caso.

3.

In via più subordinata ancora ammettere la Società concludente a provare con testimoni la verità dei fatti articolati nella lettera b) della memoria defensionale; o, quanto meno, previa, ove d'uopo, dichiarazione di riapertura dei termini, ordinare un'istruttoria per accertare che la Navigazione libera triestina è una Società di carattere, di patrimonio e di sentimenti prettamente italiani.

4.

In via subordinatissima infine e per l'impugnatissima ipotesi di legittimazione provvisoria della confisca, esplicitamente dichiarare che è fatto salvo alla Navigazione libera triestina il ricorso amministrativo al Governo del Re a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e dell'art. 104 delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvato con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

In via ancora più subordinata concluse perchè la Società sia ammessa in prosecuzione di giudizio ad ottenere l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale concluse per l'accoglimento della fatta richiesta, aggiungendo di aderire che si prenda atto della istanza subordinata della Navigazione libera triestina perchè si faccia luogo, in prosecuzione di giudizio, all'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014.

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria, e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Spuma* (Silvio Pellico) di proprietà della Navigazione libera triestina, Società di azioni residente a Trieste, costruito a Monfalcone, è altra delle navi nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, nu-

mero 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 967, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, di tutte le navi indicate nei due elenchi, con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Spuma*, al fine di destinare le somme ricavande dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

Poichè la liberazione di Trieste e delle altre terre italiane della sponda orientale dell'Adriatico dalla oppressione del secolare nemico, che è stato uno dei fini essenziali della nostra guerra, se si può dire un fatto compiuto ed irrevocabile con la loro occupazione per parte delle forze nazionali vittoriose di terra e di mare, non ha ancora determinato alcun mutamento nei rapporti giuridici con l'Italia delle persone e delle Società di commercio appartenenti alla detta città e regione, che attendono dal futuro trattato di pace il definitivo adempimento dei propri voti per la riunione alla madre patria;

Poichè le deduzioni del rappresentante della Navigazione libera triestina intorno al carattere italiano di essa Società per la nazionalità e i sentimenti italiani dei propri azionisti, se potranno essere prese in considerazione in prosecuzione di giudizio per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, non valgono a sospendere il giudizio di legittimità della cattura della nave;

Poichè nessun provvedimento è dato impartire rispetto al piroscafo *Moravia*, il cui nome non è compreso negli elenchi delle navi per le quali è stato emesso il decreto di cattura;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014;

Respinta ogni diversa e contraria istanza;

Dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Spuma* (Silvio Pellico), presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ordina di procedersi in prosecuzione di giudizio agli accertamenti per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Franco-
sco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Cursio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Ambra* (Maiella):

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunziata la confisca della nave mercantile *Ambra* (Maiella) in acciaio, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito l'avv. Berlingeri costituitosi in rappresentanza della Navigazione libera triestina, Società anonima con sede in Trieste, il quale prese le seguenti conclusioni:

Piacchia all'Ecc.ma Commissione, respinta ogni eventuale contraria e diversa istanza o domanda dell'onorevole commissario del Governo;

1.

In via principale:

a) dichiarare accertato che il piroscafo *Ambra* sequestrato all'inizio della guerra in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, appartiene a Società triestina e in conseguenza dichiarare liberata dal sequestro la nave medesima coi relativi noli a favore della Navigazione libera triestina, ordinando che ad essa vengano consegnati e le siano corrisposti i noli coi relativi interessi dalla data del sequestro in poi;

b) emettere uguale pronuncia a riguardo del piroscafo *Moravia*; essendo per altro questo stato affondato per fatto di guerra dichiarare che spettano alla Navigazione libera triestina i noli dalla data del sequestro fino al giorno dell'affondamento, coi relativi interessi, nonchè l'indennità di assicurazione pure coi relativi interessi dal giorno dell'affondamento.

2.

In via subordinata, previa dichiarazione che la Società concludente ha dimostrato di essere Società di carattere, di patrimonio e di sentimenti italiani, sospendere gli atti di ripartizione dei noli mensili derivanti dall'esercizio delle navi in oggetto e a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014, disporre d'informare il Governo del Re delle sue constatazioni per le ulteriori deliberazioni del caso.

3.

In via più subordinata ancora ammettere la Società concludente a provare con testimoni la verità dei fatti articolati nella lettera b) della memoria defensionale; o quanto meno, previa, ove d'uopo, dichiarazione di riapertura dei termini, ordinare un'istruttoria per accertare che la Navigazione libera triestina è una Società di carattere, di patrimonio e di sentimenti prettamente italiani.

4.

In via subordinatissima infine e per l'impugnativissima ipotesi di legittimazione provvisoria della confisca, esplicitamente dichiarare che è fatto salvo alla Navigazione libera triestina il ricorso amministrativo al Governo del Re a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e dell'art. 104 delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvato con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

In via ancora subordinata concludere perchè la Società sia ammessa in prosecuzione di giudizio ad ottenere l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale concludere per l'accoglimento della fatta richiesta, aggiungendo di aderire che si prenda atto della istanza subordinata della Navigazione libera triestina perchè si faccia luogo, in prosecuzione di giudizio, all'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichia-

rata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Ambra* (Maiella) di proprietà della Navigazione libera triestina, Società di azioni residente a Trieste, è altra delle navi nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina, con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della Reale Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Ambra*, al fine di destinare le somme ricavande dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo dei suddetti indennizzi;

Poichè la liberazione di Trieste e delle altre terre italiane della sponda orientale dell'Adriatico dalla oppressione del secolare nemico che è stato uno dei fini essenziali della nostra guerra, se si può dire un fatto compiuto ed irrevocabile con la loro occupazione per parte delle forze nazionali vittoriose di terra e di mare, non ha ancora determinato alcun mutamento nei rapporti giuridici con l'Italia delle persone delle Società di commercio appartenenti alla detta città e regione, che attendono dal futuro trattato di pace il definitivo adempimento dei propri voti per la unione alla madre patria;

Poichè le deduzioni del rappresentante della Navigazione libera triestina intorno al carattere italiano di essa Società per la nazionalità e i sentimenti italiani dei propri azionisti, se potranno essere prese in considerazione in prosecuzione di giudizio per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, non valgono a sospendere il giudizio di legittimità della cattura della nave;

Poichè nessun provvedimento è dato impartire rispetto al piroscafo *Moravia* il cui nome non è compreso negli elenchi delle navi per le quali è stato emesso il decreto di cattura;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014;

Respinta ogni diversa e contraria istanza, dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Ambra* (Maiella) presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ordina procedersi in prosecuzione di giudizio agli accertamenti per l'applicazione dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso è pubblicato nell'udienza tenuta dalla Commissione delle prede nell'ufficio in via dei Gracchi, n. 209 il giorno 15 aprile 1919.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro,
Formica, Bertetti, Marcelli.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3^a), registrate durante la 1^a quindicina del mese di aprile 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
				
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17894	70746	Viviani Raffaele	« L'uno e l'altro ». Bozzetto teatrale comico a trasformazione	Viviani Raffaele	Inedito. — Rappr. la 1 ^a volta al teatro <i>Umberto I</i> in Napoli il 5 febbraio 1914.
17895	70747	Lo stesso	« O buyero 'e Sant'Antuono ». Tipi, macchiette e figure napoletane, in un atto	« Arte Nuova » (Compagnia, diretta da Raffaele Viviani)	Inedito. — Rappr. la 1 ^a volta al teatro <i>Umberto I</i> in Napoli il 13 ottobre 1918.
17896	70748	Lo stesso	« Mmiez' á ferrovia ». Tipi ut supra	La stessa	Inedito. — Rappr. la 1 ^a volta al teatro <i>Umberto I</i> in Napoli il 12 marzo 1918.
17897	70749	Lo stesso	« Santa Lucia Nova ». Tipi ut supra	La stessa	Inedito. — Rappr. la 1 ^a volta al teatro <i>Umberto I</i> in Napoli il 20 gennaio 1918.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
				
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
17900	70781	Caesar film, in Roma	« I nostri buoni villici ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2100. — Protagonista Tilde Kassay. — Depositati, pel visto, 165 campioni di films, col sunto edito dell'azione (dal dramma omonimo di V. Sardou)	Caesar film di Barattolo Giuseppe	Tip. Liebmann, succ. R.lli Palombi, Roma, 30 dicembre 1918. — Mai proiettata.
17901	70782	La stessa — Coty Jean	« Avarizia ». Op. ut supra m. 1700 — Protagonista Francesca Bertini. — Depositati 102 campioni di films, col sunto edito dell'azione (dal dramma omonimo in 4 atti di Jean Coty)	La stessa	Stabilimento cromo tipografico di Francesco Razzi, Napoli, 25 dicembre 1918. — Mai proiettata.
17902	70784	Film d'Art (in Francia)	« Conte di Montecinta ». Op. ut supra m. 8582. — Presentati, pel visto, 516 campioni di film, col sunto inedito dell'azione (dal romanzo di Dumas)	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la 1 ^a volta in Italia al cinema <i>Olimpia e Moderno</i> di Roma il 7 marzo 1919.
17903	70785	Poli film, in Napoli	« Io ti uccido ». Op. ut supra m. 1199. — Presentati, pel visto, 56 campioni di film, col sunto inedito dell'azione	Lo stesso	Inedita. — Mai proiettata.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica)		
17893	70745	Carini D'Albanova Ney	« Un'alba lontana ». Mimodramma in cinque parti, con prologo ed epilogo	Carini D'Albanova Ney	Inedito. — Mai rappresentato.
17898	70778	Rossana	« Caterina Crowell » (L'americana). Mimodramma in quattro parti	Centa Tartarini Zina	Id. — Id.
17899	70779	La stessa	« Donna Catalina de Erauso » (Aldere del Re). Mimodramma in 6 parti	La stessa	Id. — Id.

Roma, 13 giugno 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

Ministero dell'industria, del commercio edel lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3^a), registrate durante la 2^a quindicina del mese di aprile 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
17905	70851	Fassio Carlo	I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete) « Fassionide ». Rivista in un atto e 20 quadri su libretto dello stesso Fassio. — Fascicolo per pianoforte solo	Fassio Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
17906	70852	Lo stesso	II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera) « Fassionide ». Rivista in un atto e 20 quadri (musica dello stesso Fassio). — Libretto III - Composizioni musicali diverse comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali IV - Opere cinematografiche (Films) V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).	Lo stesso	Id. — Id.
17904	70801	Palermi Amleto	« Il club dei suicidi ovvero La spada di Damocle ». Mimodramma in quattro parti, con illustrazioni	Pecorini Daniele e C. (Ditta)	(Editore Aurel Sydney). Tip. Pinci in Roma, gennaio 1919. — Mai rappresentata.

Roma, 17 giugno 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	85.41	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.29	—

Corso medio dei cambi

Francia 118,43 — Svizzera 168,89 — Londra 40,27 — New York 9,65 — Oro 159,66.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1^a pubblicazione). (El. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindi-

cata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3866 — Data della ricevuta: 18 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pesce Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 673108) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 245. — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1^o gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Errata-corrige

A pagina 2369 della Gazzetta ufficiale n. 195 del 16 agosto 1919, alla 1^a pubblicazione dell'elenco smarrimenti certificati, colonna numero iscrizioni, dovranno apportarsi tre rettifiche e cioè:

Alla 6^a intestazione, indicata col n. 663772, dovrà invece indicarsi col n. 463772.

Alla 23^a intestazione, indicata col n. 702123, dovrà invece indicarsi col n. 673951.

Alla 24^a intestazione, indicata col n. 283473, dovrà invece indicarsi col n. 702129.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 27 e seguenti del regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse, approvato con R. decreto 18 marzo 1919, n. 158;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1333, che in deroga al precedente decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 625, autorizza tra l'altro a bandire un concorso per 159 posti di volontario, stabilendone le norme di esecuzione;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 159 posti di volontario nell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse, con diritto ad una indennità mensile di L. 120, se prestano servizio nella residenza della loro famiglia o in quella anteriore alla loro nomina, e di L. 240 se prestano servizio in altra sede.

I vincitori del concorso, appena ne sono riconosciuti idonei, sono destinati alla reggenza degli uffici del registro vacanti, e, dopo dodici mesi di effettivo servizio, dalla nomina a volontario, sempre quando, a giudizio dell'Amministrazione, abbiano conseguito la necessaria capacità; sono nominati ricevitori del registro di ultima classe con diritto all'aggio dell'ufficio al quale vengono assegnati, in misura non inferiore a L. 3175 annue, oltre l'indennità caro-viveri e l'aumento delle L. 1200 di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, in acconto delle maggiori retribuzioni da stabilirsi in sede di riforma generale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta bollata da due lire, debbono presentarsi non più tardi del 20 settembre 1919 all'Intendenza di finanza della Provincia ove gli aspiranti risiedono. L'Intendenza, riconosciutane la regolarità, le trasmette subito al Ministero delle finanze (Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse) con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno far risultare:

a) il cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, la residenza della propria famiglia e quella ove essi si trovano all'atto della domanda;

b) l'obbligo che assumono di raggiungere qualunque residenza, con diritto al solo rimborso della spesa personale di viaggio, conseguendo la nomina a volontario;

c) l'obbligo di prestare una cauzione di lire 1000 entro sei mesi dalla data di loro nomina a volontario;

d) l'elenco dei titoli allegati;

e) il loro preciso recapito.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti tutti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta bollata da una lira, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno alla data del presente decreto;

2° certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire una.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane anche quando manchino della naturalità;

3° certificato di non incorsa penalità, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario su carta bollata da lire quattro;

4° certificato di buona condotta su carta bollata da una lira rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risieda da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale e, solo eccezionalmente, per motivi da esporsi e da comprovare eventualmente, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira;

6° certificato di leva o congedo militare per i giovani di età non inferiore ai 20 anni;

7° certificato di licenza liceale o di Istituto tecnico indispensabile per l'ammissione al concorso, escluso ogni altro equipollente, con la indicazione dei punti conseguiti in ciascuna materia;

8° altri titoli di studio eventualmente posseduti e certificati di servizio prestato in altre Amministrazioni pubbliche;

9° titoli di benemerenze patriottiche acquistate e certificati di servizio militare prestato in guerra;

10° certificato dell'Agenzia delle imposte od atto di notorietà da cui risulti che l'aspirante si trova in grado di prestare una cauzione di mille lire entro sei mesi dalla data della nomina a volontario, e di altre lire 2000, occorrente per la prima nomina a ricevitore.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal prefetto, fatta eccezione per quelli rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Per gli invalidi di guerra basterà che il certificato medico attesti la idoneità a prestare utile servizio.

Art. 4.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 6, che sostituiranno con un certificato in carta bollata da lire una del comandante del corpo a cui appartengono per comprovare la loro buona condotta e con la copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande, presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente prima che la Commissione giudicatrice abbia iniziati i suoi lavori.

Gli aspiranti che abbiano presentato domande di ammissione ad altri concorsi non ancora espletati presso altre pubbliche Amministrazioni dello Stato, sostituiranno i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 con un unico certificato dell'Amministrazione presso la quale tali documenti sono depositati attestante l'effettuato deposito, la regolarità di essi e l'età degli aspiranti.

Per i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 debbono esibire una copia legale del titolo originario od un secondo certificato del titolo richiesto.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

dal direttore generale o dal vice direttore generale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse;

dal direttore capo di divisione del personale nell'Amministrazione centrale del registro, del bollo e delle tasse;

da un funzionario di grado non inferiore a direttore capo di divisione o grado equiparato.

Un funzionario amministrativo del Ministero, con la coadiuvazione di un applicato, funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nel limite dei posti

messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria assegnando a ciascun aspirante una punteggiatura per ogni gruppo di titoli da esso presentati, tenuto conto più specialmente dei punti complessivi e di quelli delle materie principali conseguiti nella licenza liceale o d'istituto tecnico, del possesso della laurea universitaria o di altro titolo di studio superiore, del servizio eventualmente prestato in Amministrazioni pubbliche.

Nella graduatoria, a parità di punti, sarà data la precedenza ai combattenti nel seguente ordine di benemerita: invalido o orfano di guerra, ferito in combattimento, insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione di merito di guerra, semplice combattente.

Fra i non combattenti si darà la precedenza ai forniti di laurea universitaria o altro titolo superiore, e fra i non combattenti e i non laureati, al maggiore di età.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori deve essere approvata dal ministro, dopo di che essa diviene definitiva ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 agosto 1919.

Il ministro: TEDESCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

IL MINISTRO

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991, che detta norme relativamente al conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie:

DISPONE:

La sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del mese di ottobre 1919, si terrà presso i seguenti Istituti di belle arti:

Accademie di belle arti di Milano e Torino — Istituti di belle arti di Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Bologna, Lucca, Modena, Palermo, Parma — Accademia Ligustica di belle arti di Genova — Accademia di belle arti di Perugia — Accademia provinciale di belle arti di Ravenna ed Istituti di belle arti di Siena e Urbino.

Le domande di ammissione agli esami potranno essere accettate dalle direzioni degli Istituti di belle arti, sedi di esame, fino a tutto il giorno 9 ottobre 1919.

Le prove si eseguiranno nell'ordine e nei giorni seguenti:

- a) Disegno di figura, nei giorni dal 16 al 18 ottobre.
- b) Composizione decorativa, nei giorni dal 20 al 25 ottobre.
- c) Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico) nel giorno 27 ottobre.
- d) Disegno dal vero (pianta viva), nel giorno 28 ottobre.
- e) Prospettiva dalle proiezioni, nel giorno 29 ottobre.
- f) Prove orali, nei giorni 30 e 31 ottobre.

Le prove per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche con le norme dei RR. decreti 26 maggio 1901, n. 216, 6 marzo 1902, n. 99, e del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1985, che dovranno tenersi nella medesima sessione, in conformità dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, sopra menzionato, avranno luogo nei seguenti giorni:

- a) Disegno di ornato e figura, nel giorno 25 ottobre.
- b) Schizzo dal vero, nel giorno 27 ottobre.
- c) Plastica ornamentale, nel giorno 28 ottobre.
- d) Prospettiva lineare, nel giorno 29 ottobre.
- e) Composizione decorativa, nel giorno 30 ottobre.
- f) Prove orali, nel giorno 31 ottobre.

Roma, 23 agosto 1919.

Il ministro: SACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RIEPOCONTO SOMMARIO — Sabato, 2 agosto 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente BONASI.

FILOMUSI-GUELFI. Da lode al Governo per la presentazione di questo disegno di legge che completa l'ordinamento ferroviario del Paese, riconoscendo il principio che le ferrovie debbono essere di proprietà dello Stato e da esso esercite, dato il loro eminente interesse economico e militare.

BETTONI, relatore. Non crede di meritare l'elogio rivoltogli dal sen. Garavetti, perchè egli ha obbedito ad un sentimento di dovere, che impone all'Italia di fare tutto il possibile per elevare la Sardegna all'altezza che essa merita. Il riscatto delle Reali Sarde è un primo impegno in quest'ordine di azione in favore della Sardegna. Ma perchè le ferrovie sarde funzionino bene, occorre coordinare al servizio ferroviario quello marittimo.

Accenna alle condizioni agrarie minerarie ed igieniche della Sardegna, ed afferma che il Governo deve avere una cura speciale per la rinascita dell'isola nobilissima. Se la Sardegna non avesse dei grandi valori in potenza, il promuovere il suo risveglio economico è un debito verso il suo patriottismo; e confida che il Ministero presieduto dall'on. Nitti il quale sente i doveri morali di patriottismo, non sarà sordo ai propositi ai quali è ispirato l'ordine del giorno del senatore Garavetti, a cui l'Ufficio centrale calorosamente aderisce. (Approvazioni).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. È lieto che il disegno di legge abbia dato occasione di una così alta manifestazione di simpatia per la Sardegna; esso, come ha detto il relatore, è il primo passo nella via della rinascita economica nella patriottica isola.

Risponde ai vari oratori. Spiega perchè la presentazione dei disegni di legge sia stata fatta dal ministro dei lavori pubblici piuttosto che da quello dei trasporti.

Dichiara al senatore Ferraris Carlo che egli sta studiando insieme con l'on. De Vito il modo per attuare il concetto unitario per ciò che si riferisce al servizio ferroviario. Ad ogni modo una riforma dovrà farsi radicalmente.

Assicura il senatore Garavetti che egli prenderà in esame il riscatto delle secondarie sarde e la fusione delle secondarie con le complementari.

Ricorda al senatore Filomusi-Guelfi che da antica data egli è convinto che l'esercizio di Stato deve costituire il fulcro della nostra politica ferroviaria.

E l'esempio di oggi ha vendicato i sostenitori dell'esercizio di Stato: giacchè, se non avessimo avuto le ferrovie alla diretta dipendenza dello Stato, e sotto la direzione dell'on. Bianchi, forse la vittoria non avrebbe arriso all'Italia (Benissimo!).

Egli guarda il problema ferroviario sardo nel suo complesso e in coordinazione coi servizi marittimi, senza l'ausilio dei quali non è possibile sviluppare tutta l'efficienza delle ferrovie stesse.

Occorre che le provvidenze da prendersi per la Sardegna debbano essere profondamente meditate. È necessario affrontare il problema come una unità inscindibile; occorre combattere la malaria, bonificando e colonizzando. E augura che egli possa terminare la sua vita parlamentare vedendo giungere in porto il disegno di legge per la colonizzazione interna. (Approvazioni).

Assicura che la Sardegna ha tutto il suo affetto, tutto il suo amore anche per il dovere verso la patria e che darà tutta l'opera sua per lo sviluppo delle sue forze economiche.

Prega poi il Senato di dare al progetto di legge il più alto significato morale, approandolo alla unanimità. (Applausi).

FERRARIS CARLO. Ringrazia il ministro dei lavori pubblici delle parole a lui rivolte e della promessa di un disegno di legge per il Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Garavetti e firmato anche dal senatore Polacco:

« Il Senato, pur rilevando che il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, concernente le derivazioni di acque pubbliche, con la istituzione non urgente di una magistratura speciale ha esorbitato dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge;

in considerazione dei numerosi emendamenti sia dell'Ufficio centrale che del Governo, donde emerge un disegno di legge nuovo suscettibile in ogni sua parte di ulteriori modificazioni anche essenziali e profonde;

compreso soprattutto dell'assoluta necessità per l'economia nazionale che venga affrettato nel modo più rapido possibile lo sviluppo delle utilizzazioni idriche e delle energie idro-elettriche della nazione;

passa alla discussione degli articoli.

« Garavetti, Polacco ».

L'ordine del giorno è accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro. Lo pone ai voti. È approvato ad unanimità (Applausi).

PRESIDENTE. È chiusa la discussione generale.

Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

CENCELLI, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde ».

Votanti 70 — Favorevoli 66 — Contrari 4.

Il Senato approva.

« Distacco delle frazioni di Torrazza e Borgoregio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in Comune autonomo ».

Votanti 70 — Favorevoli 60 — Contrari 10.

Il Senato approva.

« Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po ».

Votanti 70 — Favorevoli 67 — Contrari 3.

Il Senato approva.

La seduta termina alle 17,45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 2 agosto 1919

Presidenza del vice-presidente RAVA.

La seduta è aperta alle ore 15.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

PIETRAVALLE, RAMPOLDI, PACETTI, PIROLINI, CAVAZZA, DUGONI, DE GIOVANNI, QUAGLINO, MONTAUTI, RISPOLI, MAFFI e BONOMI PAOLO dichiarano che se giovedì fossero stati presenti alla votazione nominale sull'ordine del giorno Porzio avrebbero risposto sì.

PISTOJA fa rilevare che egli rispose sì, mentre il suo voto non risulta dal resoconto della seduta di giovedì.

(Il processo verbale è approvato).

Nomina di senatori.

PRESIDENTE annunzia la nomina a senatori del Regno dei ministri Albricci, Sechi e Ferraris.

Letture di proposte di legge.

MIARI, segretario, legge la proposta di legge, ammessa dagli Uffici, dell'on. Bovetti: Per la regolarizzazione dei segretari comunali provvisori.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

MICHELI, relatore, sull'art. 1, crede necessarie alcune dichiarazioni che non potè fare nella discussione generale.

Avverte anzitutto che per assicurare l'approvazione della riforma i fautori della rappresentanza proporzionale hanno creduto doveroso addivenire ad accordi e transazioni con i propugnatori del semplice scrutinio di lista. Di questi accordi e di queste transazioni erano espressione le prime proposte presentate dalla Commissione.

Così la Commissione, ispirandosi a tale concetto transattivo, ha accettato, in tema di circoscrizione, che il minimo dei deputati da eleggere in un collegio possa essere di cinque, pur essendo convinta che un limite più alto sarebbe stato meglio rispondente al sistema della rappresentanza proporzionale.

In seguito la Commissione, per poter addivenire ad un accordo col Governo, quanto al modo di applicare la proporzionalità, ha accettato il metodo del D'Hunts, pur non nascondendosi le difficoltà a cui dà luogo la sua apparente compilazione matematica.

Finalmente, circa il grave dibattito fra i fautori della scheda chiusa o quelli della scheda libera, l'oratore espone le ragioni per le quali la Commissione credette di accettare, sempre in linea di conciliazione, la soluzione di carattere intermedio contenuta nell'ultimo testo concordato.

Giustifica la disposizione per la quale il seguito delle operazioni di scrutinio può essere rimandato al giorno successivo; avvertendo che non mancano i mezzi per impedire che tale rinvio dia occasione a brogli.

Risponde poi ad alcune osservazioni fatte intorno alla sua relazione, assicurando che l'idea proporzionalista ha fatto molta strada nel nostro paese.

Confuta l'obiezione che nelle Province meridionali sia oggi immatura l'organizzazione dei partiti.

A coloro i quali sostengono la necessità di far precedere il decentramento amministrativo alla riforma elettorale, osserva che questa precisamente sarà mezzo acconcio per affrontare il problema del decentramento.

Si riserva di esporre l'avviso della Commissione sugli emendamenti ai singoli articoli, e sui controprogetti.

Si augura che la Camera vorrà dare il proprio voto a questa legge, che sarà una delle migliori leggi proporzionaliste ed assicurerà un vero progresso nella storia dei procedimenti elettorali.

Termina esprimendo la fiducia che la riforma elettorale aiuterà l'Italia, nella rinnovata concordia di tutti i suoi figli, a sollevare verso sempre più alti destini. (Vivissime approvazioni — Molte e gratulazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno avverte che il voto di giovedì fu assai esplicito nell'affermare i principi informativi della riforma elettorale, e cioè dell'adozione dello scrutinio di lista e del sistema proporzionale.

Prega quindi la Camera di astenersi da qualsiasi discussione tali principi, avvertendo che il Governo si opporrà a qualsiasi proposta di modificazione sostanziale al testo concordato.

Insiste sulla necessità di accelerare la discussione degli articoli. La Camera ha ormai assunto l'impegno d'onore di approvare la riforma; a questo impegno non deve assolutamente mancare.

La sollecitudine nel risolvere il problema è anche in questa necessità di lasciare poi tempo alle varie correnti d'opinione di fermarsi e di concretarsi in vista delle elezioni generali.

Confida che di tutto ciò vorrà rendersi conto l'Assemblea, dando possibile la pronta approvazione della legge.

VIGNA, ha presentato un controprogetto che ha

discussione generale. Poiché il principio della proporzionalità, che informa il controprogetto, è stato approvato esplicitamente dalla Camera, non insiste nella sua proposta per non pregiudicare quella causa, della quale è stato sempre convinto fautore (Benissimo!).

DRAGO, ha presentato egli pure un controprogetto ispirato alla proporzionalità, che ha illustrato nel suo discorso.

Dichiara egli pure che, poiché il principio della proporzionalità è stato approvato dalla Camera, non insiste nel suo controprogetto, ma si riserva di proporre agli articoli quegli emendamenti che conducono ad una più esatta applicazione del principio stesso.

MANNA, ha presentato egli pure un controprogetto, che per la più rigorosa applicazione della proporzionalità proponeva un duplice e distinto voto: un voto sul programma politico e un voto sulla persona dei candidati.

Desidera conoscere il pensiero del presidente del Consiglio sulla sua proposta.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Manna di non insistere nel suo controprogetto, rilevando che il sistema da lui proposto è già pregiudicato dal recente voto della Camera.

MANNA, non insiste.

SICHEL, spera che, anche nei riguardi della estensione delle circoscrizioni, il Governo si rimetterà al giudizio della Camera.

Propone all'art. 1 un emendamento, per cui ciascun Collegio debba essere costituito da una Provincia o da più Provincie contigue, per guisa da eleggere almeno venti deputati.

La circoscrizione non può essere troppo limitata, se in essa debbono trovare sfogo tutte le correnti della pubblica opinione.

Con circoscrizioni limitate non si eliminano, come è desiderio comune, i difetti del collegio uninominale.

Conclude esprimendo il vivo rammarico, che anch'egli prova nell'abbandonare il suo fedele collegio; ma augurandosi che la Camera voglia, con le larghe circoscrizioni, fare davvero della nuova legge elettorale uno strumento di elevazione della vita politica italiana (Approvazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

NUVOLONI, aveva presentato a questo articolo un primo emendamento sostitutivo, in base al quale l'elezione dei deputati avrebbe dovuto avvenire a scrutinio di lista con rappresentanza della minoranza; ma dopo il voto emesso l'altro giorno dalla Camera sul passaggio alla discussione degli articoli, non vi insiste.

Rileva però come sia vivo anche fra i fautori della rappresentanza proporzionale il contrasto delle opinioni in ordine alla estensione da dare alle nuove circoscrizioni elettorali.

Se l'interesse generale è appunto costituito dalla somma degli interessi locali e provinciali, non vede perché questi interessi debbano essere sacrificati ad un concetto astratto.

Comprende che, ove sono Province aventi comunanza di interessi regionali, esse possano essere riunite in una sola circoscrizione elettorale; ma ciò non sarebbe né opportuno né giusto, là dove queste Province hanno interessi contrastanti e magari diametralmente opposti.

Occorre, come ha riconosciuto l'onorevole Nitti, non sacrificare la praticità ad un desiderio eccessivo di uniformità, ma adattare invece la legge ai bisogni ed ai luoghi.

Rileva che la Francia, uniformandosi a questo concetto, ha circoscrizioni elettorali che da un massimo di cinquantatré deputati giungono ad un minimo di tre. Anzi vi è anche una circoscrizione quella di Belfort, che elegge un solo deputato.

Ha proposto perciò un emendamento, col quale ciascun Collegio è costituito da una Provincia, e può anche essere costituito da una sola città capoluogo di Provincia, che sia attualmente sede di tre o più collegi.

Solo in questo modo si potrà evitare nelle singole circoscrizioni un'ingiusta prevalenza dei centri urbani su quelli rurali e viceversa quelle ingrate lotte fra Provincia e Provincia, che in alcuni casi

sarebbero la conseguenza del sistema di composizione della circoscrizione proposto dalla Commissione.

Crede che ragioni di indole politica, di indole economica e di giustizia persuaderanno la Camera a modificare l'art. 1 nel senso da lui proposto. (Approvazioni).

TOSCANELLI, osserva che, contrariamente al preciso disposto della legge elettorale, il rapporto fra deputati e collegi elettorali, in seguito all'aumento della popolazione, non è più di un deputato per cinquantamila abitanti, ma da uno a sessantamila, a settantamila ed oltre.

Ricorda come da molto tempo ormai sia rimasto inadempito l'altro progetto di legge per cui il riparto del numero dei deputati per Provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi avrebbero dovuto essere riveduti per legge nella prima sessione successiva alla pubblicazione del censimento decennale.

Rileva la grande disparità di trattamento che in ordine alla rappresentanza deriva da questa situazione alle popolazioni delle varie Province.

Propone perciò che, pur mantenendosi il numero attuale di deputati in quelle Province ove questi sono in ragione di uno per cinquantamila a sessantamila abitanti circa, tale numero sia proporzionalmente aumentato nelle Province ove il numero dei deputati è presentemente in ragione di uno per sessanta a settantamila o più abitanti, aumentando per tal modo il numero complessivo del seggi. (Commenti — Rumori).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, poiché tiene molto all'approvazione della legge, vorrebbe sgombrare subito il terreno dalla questione sollevata dall'onorevole Toscanelli.

Crede che la proposta dell'on. Toscanelli, ispirata ad un eccessivo desiderio di eutimia, complicherrebbe enormemente la legge e ne metterebbe in pericolo la tempestiva approvazione.

D'altronde, il problema è tutt'altro che semplice, poiché l'ultimo censimento è già avvenuto da oltre otto anni, l'emigrazione è sospesa da quasi cinque anni, la guerra ha fatto oltre cinquecentomila vittime.

Rinnova quindi la preghiera alla Camera di non volere procrastinare eccessivamente l'approvazione della legge, per un esagerato desiderio di bene. (Approvazioni).

MARCHESANO, osserva che non importa tanto fare presto, quanto dare al paese una riforma elettorale che veramente lo appaghi.

Crede che col sistema proposto dalla Commissione si aggravino, in luogo di eliminarli, i difetti dello scrutinio uninominale.

Propone perciò di sostituire al testo in discussione un articolo unico, a termini del quale, per l'elezione dei deputati, la nazione è costituita in collegio unico ed il voto è dato con liste che contengono i candidati per l'intera rappresentanza nazionale, con facoltà dell'elettore di dare un voto di preferenza ad uno dei candidati.

Conclude, dichiarando di respingere il disegno di legge in discussione, il quale si risolve in una sopravvalutazione dell'ingerenza governativa nelle elezioni. (Commenti).

DRAGO, non ritornerà sulla questione di principio, ma si atterrà a quelle che concernono la pratica attuazione dei medesimi.

E per quel che riguarda le provincie considera un grave errore prendere questo ente, di creazione artificiale e amministrativa, come base della circoscrizione elettorale.

Con questa circoscrizione, fondata su una base artificiale e irrazionale, si arriverà necessariamente alla confusione dei partiti.

Vorrebbe il collegio nazionale. Ma per spirito di conciliazione è disposto ad abbandonarlo, come pure abbandonerà il principio della circoscrizione regionale. Ma almeno si attui il collegio a larga base, condizione assolutamente indispensabile per una effettiva applicazione della proporzionale.

Enuncia poi un emendamento, col quale invoca il voto unico con la rappresentanza proporzionale, nel senso che l'elettore, votando per un candidato, esprima anche il voto a favore del partito cui il candidato appartiene.

PRESIDENTE avverte l'on. Drago, e in genere la Camera, che gli emendamenti presentati nel corso della discussione devono essere sottoscritti da dieci deputati, perchè diversamente non possono essere posti a partito (Approvazioni).

MODIGLIANI si associa a questa osservazione, notando che non seguendo queste norme regolamentari, la discussione non potrebbe procedere regolarmente, e potrebbe anche aprir l'adito all'ostruzionismo (Commenti).

MARCHESANO, protesta che ha parlato, e parlerà ancora quando lo crederà opportuno, non per fare dell'ostruzionismo ma per cooperare a che la legge riesca la migliore possibile.

DRAGO, rileva l'inopportunità del richiamo al regolamento fatto dall'on. Modigliani. Protesta egli pure di non aver alcun intendimento ostruzionistico.

Esprime invece il dubbio che sia la parte socialista a non volere l'attuazione della proporzionale. (Vive proteste all'estrema sinistra).

VENDITTI, propone, in unione con gli onorevoli Bianchi Leonardo, Basile, Rossi Eugenio, Raineri, Di Sant'Onofrio, Zaccagnino, Pallastrelli, Albanese e Caputi, che in via transitoria, fino a formazione di circoscrizioni regionali, le provincie che hanno un numero di deputati inferiori a cinque, formeranno rispettivamente collegi elettorali.

Rileva che le circoscrizioni elettorali furono costituite in base ad interessi provinciali, così che sarebbe pericoloso aggregare piccole provincie ad altre più grandi, con le quali spesso hanno interessi antagonistici.

E, ciò specialmente nel Mezzogiorno, ove mancano partiti organizzati.

AGNESI, si associa alla proposta di lasciare autonome come circoscrizioni elettorali le Provincie che non abbiano cinque deputati.

Rileva anch'egli la necessità di soddisfare gli interessi locali e provinciali che costituiscono nella loro somma l'interesse generale della Nazione; ed esprime il timore che le piccole Provincie siano sopraffatte dalle grandi, e non abbiano così alcun rappresentante.

Cita l'esempio della provincia di Porto Maurizio che non ha concordanza di interessi con la provincia di Genova, e i cui interessi corrono il pericolo di essere sacrificati a quelli di Genova, specialmente per quanto riguarda la ferrovia Oneglia-Mondovì e il Consorzio autonomo in formazione dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio.

RAINERI, constata che con la proposta concordata si mantiene l'unità e l'autonomia elettorale delle Provincie con cinque o più deputati.

Ma lamenta che, viceversa, vengano sacrificate le Provincie che hanno meno di cinque deputati, destinate ad essere assorbite da una delle Provincie vicine.

Ora l'oratore, che rappresenta precisamente una di queste Provincie minori, protesta contro siffatto ingiusto trattamento.

SIGHIERI, ha votato per la proporzionalità; intende che questo principio non venga trasformato e deformato nella sua applicazione.

Ora il sistema ibrido, che si propone d'accordo fra Commissione e Governo, non è che la parvenza del sistema proporzionale.

Un primo errore è porre a base della circoscrizione elettorale un ente artificiale, come la Provincia. Vuole, invece, che il Collegio sia costituito dalle regioni, che ha fra noi una lunga, gloriosa tradizione. (Bene!).

BASILE, rilevando come la regione e non la Provincia abbia contribuito alla formazione della vita nazionale, ed abbia perciò tradizioni storiche, etniche e politiche, ed una entità economica più definita che non la Provincia, afferma la necessità della circoscrizione elettorale regionale, anche perchè essa renderà possibile l'attuazione di quelle riforme amministrative che sono da tutti invocate.

ROSADI, propone che dopo il secondo capoverso si aggiunga il seguente comma:

« Ogni circoscrizione elettorale elegge tanti deputati quanti erano i collegi in essa contenuti ».

Si tratta di un concetto implicito nella legge, ma che è bene sia espressamente affermato (Bene!).

MICHELLI, relatore, accetta l'emendamento (Benissimo!).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che questa discussione continui domani.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

MODIGLIANI, chiede che siano svolte sollecitamente le interrogazioni relative ad decreto del 24 luglio 1919, sulle importazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che il Governo risponderà martedì.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Paolo Bonomi.

La seduta termina alle ore 19,5.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 3 agosto 1919

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle 15.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la sventura aviatoria di Verona.

COTTAFI, annuncia che in un disastro aviatorio a Verona hanno trovato la morte diciassette valorosi, fra cui alcuni fra i migliori nostri piloti, decorati della medaglia al valore militare, e cinque giovani appartenenti a quella famiglia giornalistica, che tanta parte ha nella nostra vita politica.

A tutte queste vittime della loro audacia manda un commosso saluto, sicuro di interpretare il pensiero della Camera. (Approvazioni).

Manda anche un saluto ai ferrovieri rimasti vittime di uno scoppio di dinamite lungo la linea Taranto-Potenza, augurandosi per l'onore dell'umanità che non si tratti di un crimine, ma di una sventura. (Approvazioni).

CHIESA, si associa al rimpianto espresso dall'onorevole Cottafavi per le vittime della sventura aviatoria avvenuta presso Verona, la quale sembra quasi attestare come il sacrificio sia necessario per le migliori fortune della nuova scienza dell'aria.

Ricorda come in essa abbiano trovato la morte piloti tra i migliori, come Ridolfi e Resnati, e manda anch'egli un mesto saluto a quei valorosi, che hanno saputo mostrare la loro fede nell'aviazione e nei nostri apparecchi, ed a quei giornalisti, che la propaganda hanno voluto fare di persona e di persona hanno pagato. (Approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa, in del Governo, alle nobili parole degli onorevoli Cottafavi e in memoria dei bravi piloti e giornalisti, che in un esperimento aeronautico hanno perduto la vita.

Attraverso i suoi lutti e i suoi dolori l'aeronautica conti progredire sforzandosi di guadagnare all'umanità le vie della vita. (Approvazioni).

PRESIDENTE, in nome della Camera, si associa ai sentimenti espressi dai precedenti oratori per le vittime della sventura aviatoria di Verona.

Purtroppo ogni fase del progresso tecnico e politico ha le sue vittime. Pare quasi che siano necessarie per conseguire i trionfi della civiltà e della scienza!

Ai forti pionieri dell'aviazione, ai valorosi rappresentati dalla stampa, che nella sventura aviatoria di Verona hanno dato la vita, manda l'omaggio ed il commosso saluto di tutta la Camera. (Vive approvazioni).

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE. Continua la discussione dell'articolo primo.

CAMERA, premette che accetta la proporzionale pur di veder sostituito il collegio uninominale dal collegio plurinominale.

Propone perciò il seguente emendamento:

« Saranno sempre proclamati eletti quei candidati che in ogni collegio avranno ottenuto una votazione pari alla metà più uno dei votanti ».

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Toscanelli, Cannavina, Caso, Agnesi, Veroni, Navoloni, Pala, Danco e Larussa.

Si tratta, in sostanza, dello stesso temperamento, che fu accolto nella recente legge francese.

Dimostra come sia assurdo escludere dal novero degli eletti, in nome della proporzionalità, chi abbia conseguita la maggioranza assoluta.

Dimostra pure che la sua proposta non contraddice affatto ai principi accolti dalla Camera col suo voto del 31 luglio.

Confida pertanto che la Camera vorrà accogliere il suo emendamento.

PALA, dà ragione di un emendamento col quale propone che al comma 1° si dica: « l'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista », sopprimendosi le parole: « con rappresentanza proporzionale », e che dopo il comma 2° sia aggiunto:

« In ogni collegio si vota per un numero di candidati uguale a quello dei deputati da eleggersi con questa limitazione: nei collegi a cinque deputati si vota per quattro candidati; nei collegi a sei o più deputati si vota per un numero corrispondente ai tre quarti dei candidati da eleggersi. Sono dichiarati eletti quelli che riportano la maggioranza dei votanti ».

Ricorda che se l'esperimento dello scrutinio di lista con rappresentanza della minoranza fatto nel 1882 non fece buona prova si fu perchè questa rappresentanza fu applicata solo ai collegi a cinque deputati.

È convinto che questa sua proposta corrisponda meglio alle esigenze del paese, il quale, del resto, ben poco si preoccupa della riforma elettorale (Commenti).

Non ammette che per il solo desiderio di far presto nell'approvazione della riforma, si possano adottare disposizioni di cui non si misurano le conseguenze.

Esprime il dubbio che la votazione avvenuta sulla proporzionale manchi di sincerità obiettiva e subiettiva (Rumori — Interruzioni).

PRESIDENTE osserva che non è lecito ritornare sulla discussione del principio della proporzionale che la Camera ha già votata.

PALA conclude affermando che l'adozione del semplice scrutinio di lista arrecherà indiscutibili vantaggi, mentre la riforma elettorale sulla base della proporzionale sarà un vero e proprio salto nel buio (Commenti — Rumori — Interruzioni). (Continua.)

CRONACA ITALIANA

In occasione della solenne consegna fatta al generale Piccione dal capo della Missione militare ceco-slovacca, di un pregevole oggetto artistico inviato dal ministro degli affari esteri, on. Benès, il capo della Missione ha rimesso al comandante italiano della prima armata ceco-slovacca, che combattè in Slovacchia, una lettera autografa del Benès, nella quale il ministro ricorda con gratitudine l'aiuto dato dal Comando supremo italiano e dagli ufficiali addetti all'esercito ceco-slovacco alla organizzazione dei più importanti contingenti ceco-slovacchi formati fuori dei confini della patria.

La Delegazione del Cile comunica il seguente telegramma ricevuto da Santiago in data 23 corrente:

Non hanno nessun fondamento le voci corse circa pretese mobilitazioni militari, come pure circa persecuzioni contro sudditi peruviani in Iquique, regnando da per tutto la più grande tranquillità.

TELEGRAMMI "STEFANI",

BRUXELLES, 25. — Il Governo belga ha deciso di elevare la Legazione del Belgio a Roma al rango di Ambasciata.

Il conte van den Steen, attualmente ministro del Belgio a Roma, è stato perciò nominato ambasciatore.

VIENNA, 25. — Stamane hanno avuto luogo i funerali del tenente aviatore Vallarino Raffaele, del sottotenente pilota Monnier Luigi, del sergente maggiore Paneri Tito, e del soldato motorista Peseno Antonio della prima squadriglia Caproni, vittime di un accidente aviatorio avvenuto il 23 corrente nel campo di Asper, presso Vienna.

Sono intervenuti il principe don Livio Borghese, incaricato d'affari nell'Austria tedesca, ed il comm. Marchioro console italiano a Vienna, e inoltre, spontaneamente, o dietro invito, i rappresentanti militari dell'Inghilterra, della Francia, del Giappone, della Boemia, della Cecoslovacchia, dell'Austria tedesca e della Bulgaria.

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Polonia, dell'Argentina, della Persia, ed il Nunzio apostolico, monsignor Valfré di Bonzo, ai quali l'invito è pervenuto in ritardo a causa del riposo domenicale, hanno inviato per iscritto le loro condoglianze.

I rappresentanti del Giappone hanno inviato ai funerali una magnifica corona e quelli della Cecoslovacchia mazzi di fiori. Sono pervenute inoltre numerose condoglianze da parte di privati cittadini.

Le salme, racchiuse in sarcofagi, sono state deposte nell'haugar adattato a camera ardente che già conteneva il Caproni precipitato al suolo. Ufficiali e soldati hanno montato la scorta d'onore. Dopo la benedizione delle salme, preceduto dalla musica, scortato dai carabinieri e seguito dalle rappresentanze e da numerosa popolazione, il corteo si è mosso. I feretri erano ricoperti di corone, fra le quali una ricchissima degli aviatori austriaci, che nobilmente si sono associati, con spontaneità fraterna al nostro condoglio.

Lungo il tragitto, quattro aeroplani italiani e due austriaci hanno volato a bassa quota sul corteo. Giunti i carri sul piazzale della chiesa, mentre se ne traevano le bare, gli aeroplani austriaci, brandosi a quota bassissima, hanno gettato fiori in continuo attopietoso d'amore, accolto dai nostri con calde lacrime di riconoscenza.

La popolazione, radunatasi sulla piazza, era in preda alla più viva commozione; molte donne piangevano dirittamente; alcune ragazze hanno posato mazzi di fiori sulle bare dei poveri giovani.

Dopo la messa di requiem, il colonnello Alberti, comandante interinale della Missione militare, il maggiore vice capo della Commissione aeronautica, il tenente Brambilla, comandante la squadriglia S. V. A. e il capitano Zappelloni comandante la prima squadriglia Caproni hanno reso il saluto ai compagni caduti, rievocandone gli ardimenti di guerra. Poi le bare sono state di nuovo disposte nei carri, per essere trasportate alla stazione, [dove raggiungeranno la patria.

PARIGI, 26. — In una nota intitolata: Il primo ministro italiano predica il vangelo del lavoro e della frugalità » l'edizione parigina del *New York Herald* riassume la circolare di Nitti ai prefetti riconoscendone la franchezza e la lealtà.

I *Debats* riproducono i punti principali della circolare, osservando che è tutto un programma di azione e nello stesso tempo un documento del più alto interesse sulla situazione morale ed economica dell'Italia attuale.

Il documento porta in ciascuna linea il marchio di una intelligenza vigorosa e ardita e dello spirito di iniziativa di colui che l'ha firmata.

NEW YORK, 26. — La Commissione senatoriale per gli affari esteri comunica che secondo il programma da essa stabilito l'esame delle difficoltà che presentano i problemi politici e territoriali ancora insoluti nelle diverse parti del mondo, occuperà due settimane.

Tra le questioni che saranno esaminate si trovano quelle di Fiume, delle isole Aland, delle colonie tedesche dell'Africa e quella della indipendenza reclamata dall'Irlanda.